


GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Martedì, 19 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . . L. 400
	" semestrale " 350		" semestr. " 700		" semestrale " 200
	" trimestrale " 200		" trimestr. " 400		" trimestrale " 120
	Un fascicolo . . . 8		Un fascicolo . . . 20		Un fascicolo . . . 8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)					
In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . L. 800 —	In Italia	Abb. annuo . . . L. 800 —
	" semestrale . . . 200 —		" semestr. . . 500 —		" semestrale . . . 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 509.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli . . . Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari Pag. 890

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 292.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito Pag. 891

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 293.

Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari. Pag. 891

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 294.

Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia Pag. 892

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 Pag. 892

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 Pag. 893

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria Pag. 893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli) Pag. 898

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli). Pag. 898

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950 Pag. 898

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari Pag. 901

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario Pag. 902

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori Pag. 902

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 Pag. 902

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 903
 Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934) Pag. 903
 Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A) Pag. 903
 Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 903
 Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali Pag. 904
 Medie dei titoli Pag. 904

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 509.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
 Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI
 — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *D* (prospetto n. 3) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* l'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare previsto dalla citata tabella *D*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, sono soppressi due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* previsti dalla tabella *D* (prospetto n. 3), dell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI
 — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B previsto dalla tabella B (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI
— GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 292.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio dei sottufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle seguenti formule:

idoneo ad incondizionato servizio militare;
non idoneo (temporaneamente o permanentemente) al servizio militare.

Art. 2.

Il giudizio di non idoneo permanente al servizio militare, di cui al precedente articolo, non infirma, a tutti gli effetti di legge, le disposizioni in vigore relative al trasferimento nella posizione di servizio territoriale.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 293.

Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le somme per assegni familiari accreditate ai lavoratori richiamati alle armi in applicazione del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, potranno essere liberamente corrisposte, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori che risultino in congedo o in licenza assimilabile a congedo.

Art. 2.

Per ottenere lo svincolo, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, documentando la loro situazione militare.

La domanda di svincolo deve essere formulata dal lavoratore avente diritto.

Art. 3.

In caso di morte del lavoratore avente diritto o nel caso in cui sia stato dichiarato disperso o risulti, comunque, irreperibile, il diritto può essere esercitato, in ordine esclusivo, dalla moglie, dai figli, e nell'interesse di questi dalla persona che ne abbia la rappresentanza legale, e dai genitori. Ogni diversa disposizione per atto tra vivi e di ultima volontà è nulla. In mancanza di moglie, figli e genitori saranno osservate le disposizioni del Codice civile sulle successioni.

Le somme accantonate in conformità del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sono esenti, in caso di morte del militare avente diritto, dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà rivalersi sulle somme svincolate degli eventuali suoi crediti, a qualsiasi titolo, verso il richiamato.

Art. 5.

Il calcolo degli interessi dovuti a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sarà fatto annualmente, con riferimento alla scadenza media tenuto conto del periodo di accantonamento.

Art. 6.

I rimborsi dovuti dallo Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, saranno effettuati a periodi bimestrali nella misura dei due terzi dell'importo dei pagamenti risultanti dagli stati di spesa prodotti per ogni bimestre dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo conguaglio a fine di ogni anno solare sulla base delle risultanze di gestione accertate in sede di bilancio dell'Istituto predetto e dopo l'approvazione di questo ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI —
PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 294.

Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Forze armate che abbiano cooperato o che cooperino, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combattono contro l'Italia, sono senz'altro cancellati dai ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali.

La cancellazione dai ruoli, di cui al comma precedente, da adottare con decreto Luogotenenziale, è subordinata:

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, se si tratti di ufficiali generali ed ammiragli e di ufficiali superiori;

alla decisione del Ministro competente, se si tratti di ufficiali inferiori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI —
DE COURTIEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione di fondi nei bilanci delle Amministrazioni militari per

le spese relative all'assistenza ed al rimpatrio dei prigionieri di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero della guerra:

Cap. n. 67-ter. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. L. 5.250.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 119-bis. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. L. 375.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 60-bis. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. L. 375.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione di ulteriori fondi nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 13 « Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 è aumentato di L. 100.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 2273, relativo all'approvazione dello statuto regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, recante modificazioni alla predetta legge, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1941, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

*Disposizioni concernenti l'Ente nazionale
per la distillazione delle materie vinose.*

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito a norma dell'art. 11 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina il commissario liquidatore, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il commissario liquidatore è assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, della industria, del commercio e del lavoro.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e del lavoro, ove trattisi di sostituzione dei rispettivi rappresentanti.

Art. 4.

La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro. Egli convoca il Collegio ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme contenute nell'art. 2403 del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste o il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Il commissario liquidatore è pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni. Egli esercita personalmente le funzioni stesse e provvede alle operazioni inerenti secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 8.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'agricoltura e le foreste, alla fine di ogni semestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Collegio dei revisori.

Art. 9.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 10.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente passano al commissario liquidatore, e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni e sta in giudizio nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessarie per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 13.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunce alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire duecentomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Collegio dei revisori.

Art. 14.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o perseguita dai creditori dell'Ente.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore.

sentito il commissario liquidatore e il Collegio dei revisori, stabilisce, con decreto, il tempo della vendita disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno od a privilegio pagando il creditore, e ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 15.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'Ente e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'Agricoltura e le foreste, che vi provvede sentito il commissario e il Collegio dei revisori.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16.

L'azione per far valere le responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'Ente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione del Ministro per l'Agricoltura e le foreste.

Eguale azione può essere esercitata contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti.

Art. 17.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'Ente esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli all'uopo può anche chiedere l'apposizione dei sigilli.

Analogamente deve procedere per i beni, gli archivi, le scritture e i documenti esistenti nel territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, entro un mese dal giorno in cui il presente decreto entrerà in vigore nel territorio stesso.

Art. 18.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Art. 19.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'Agricoltura e le foreste.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 20.

Fino a quando non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio occupato, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti dell'Ente, accertare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste può tuttavia disporre, sentito il Collegio dei revisori, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 21.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'Agricoltura e le foreste sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 22.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 23.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Collegio dei revisori, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 24.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a

norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 26.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 23 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207, primo e secondo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 27.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 24, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il pagamento di acconti si applica l'art. 20, comma secondo.

Art. 28.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudizievoli ai creditori, sono regolati negli articoli

54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Art. 29.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Collegio dei revisori e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'agricoltura e le foreste e al Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Il fondo residuo dalla liquidazione viene devoluto allo Stato.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della disposizione prevista nel presente articolo.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 32.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 33.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecento a lire cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 24 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

CAPO II.

Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Art. 34.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 20 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è sciolto.

Alla liquidazione del suo patrimonio si provvede a mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 36.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto tra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 38.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 39.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministero del tesoro ove trattisi di sostituzione del proprio rappresentante.

Art. 40.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 41.

Il compenso al commissario liquidatore e ai revisori è determinato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro i poteri che per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono conferiti al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le relazioni previste negli articoli 8 e 21 devono essere presentate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Allo stesso Ministro deve essere rimessa copia dell'inventario.

Art. 43.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 13 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

Art. 44.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

Art. 45.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che ciascuno ha ricevuto.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 46.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1266, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 383, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

Art. 47.

Le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283, rimaste in vigore successivamente alla entrata in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono abrogate.

Art. 48.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SOLERI
— PESENTI — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

N. 298. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

N. 299. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950;

D'intesa col Ministro per la grazia e giustizia e con i Ministri per le finanze, e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

*Emissione dei buoni del Tesoro quinquennali
1° aprile 1950, e operazioni sui relativi titoli.*

Art. 1.

I buoni del Tesoro, a premi, quinquennali, 5 per cento, autorizzati col decreto legislativo Luogotenenziale, 12 marzo 1945, n. 70, avranno il taglio unitario di L. 500.

Potranno emettersi buoni multipli da L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni poliennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I titoli nominativi conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

È in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con successivi decreti saranno stabiliti i modelli, le leggende, i segni caratteristici dei titoli al portatore, nonché dei titoli e libretti, nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni del Tesoro, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in titoli al portatore di valore nominale maggiore; e quelli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in altri di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nel precedente art. 1.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato dal precedente art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello dipendente dal formato del titolo nominativo.

I numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, rimangono invariati nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, e possono essere attribuiti, dall'Amministrazione, indifferentemente, ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Per il tramutamento di titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni, in titoli nominativi, e per il tramutamento in titoli al portatore o per il trasferimento dei titoli nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni poliennali in circolazione.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti, per i nuovi buoni del Tesoro, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, saranno sorteggiati il 1° marzo e nei giorni seguenti di ciascun anno, o saranno pagabili il 1° aprile del medesimo anno e nei giorni successivi.

Per il sorteggio e il pagamento dei premi saranno osservate le norme da stabilirsi con apposito provvedimento.

TITOLO II.

Ricevute provvisorie da consegnarsi ai sottoscrittori ai nuovi buoni del Tesoro quinquennali

Art. 6.

In corrispondenza delle somme pagate, per le sottoscrizioni ai nuovi buoni del Tesoro, le sezioni di Tesoreria provinciale consegneranno agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio bancario, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, speciali ricevute provvisorie, stampate su carta filigranata, da staccarsi da matrici e contromatrici.

Ciascuna ricevuta è munita del bollo a secco con la leggenda « Regno d'Italia »; e contiene l'intestazione: « buoni quinquennali del Tesoro 5 %, a premi »; la denominazione di ricevuta provvisoria; l'indicazione della tesoreria emittente, della data, del numero di emissione, del capitale nominale dei titoli definitivi da consegnarsi e dei vari tagli di essi; nonché la designazione dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, dal quale la sottoscrizione fu effettuata.

All'atto della emissione, ogni ricevuta è sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria emittente e dal cassiere; ed è munita del sigillo della tesoreria medesima.

Le contromatrici, corrispondenti alle ricevute emesse, sono custodite dalla tesoreria emittente; le matrici sono inviate all'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 7.

Le ricevute provvisorie sono considerate equivalenti ai buoni del Tesoro quinquennali, da esse rappresentati; e come tali sono negoziabili, sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

Sino a quando non sarà effettuata la sostituzione, le ricevute provvisorie saranno accettate, in luogo dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, sia agli effetti delle anticipazioni considerate nel precedente art. 4; sia per le prestazioni, i depositi, i rinvestimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70; nonché per i pagamenti indicati nell'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 8.

Il trasferimento dei diritti, inerenti alle ricevute provvisorie, può operarsi mediante girata, scritta a tergo di esse, nello spazio a tale scopo destinato, sottoscritta dal girante e da considerarsi valida, anche

se non contenga l'indicazione del giratario. In questo ultimo caso, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo la ricevuta o trasmetterla a un terzo senza riempire la girata o senza apporre una nuova.

La girata non può essere sottoposta a condizioni; e, ove siano esse apposte, si considerano come non scritte.

Non è ammessa la girata parziale.

Art. 9.

Mediante girata per procura, può essere conferito l'incarico a istituto di credito ovvero a ente, partecipante al consorzio, per ottenere la consegna, dalla tesoreria competente, dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, a norma del successivo art. 12.

L'istituto di credito o l'ente, giratario, risponde, verso la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico, della regolarità della consegna.

Art. 10.

Le ricevute provvisorie possono essere costituite in pegno mediante girata con clausola in garanzia o altra equivalente.

Il giratario in garanzia può ottenere la consegna dei buoni del Tesoro, rappresentati dalle ricevute, cui abbia diritto, con l'osservanza delle forme e condizioni indicate nel precedente art. 9.

Art. 11.

Le ricevute provvisorie, in base a richiesta dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, al quale siano intestate ovvero girate, possono essere divise, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, dalla tesoreria emittente, in altre; purchè la quantità dei buoni per ciascun taglio, indicata nelle ricevute provvisorie da emettere, corrisponda, complessivamente, a quella dei buoni rappresentati dalla ricevuta presentata per la divisione.

Art. 12.

Le ricevute provvisorie saranno commutate, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con i buoni del Tesoro quinquennali, considerati nel presente decreto, nella quantità e nei tagli indicati su ciascuna di esse.

La consegna dei buoni sarà effettuata, in base alla presentazione delle ricevute, e alla verifica della loro legittimità, dalla sezione di tesoreria provinciale competente, in ogni caso, agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio, ai quali le ricevute medesime siano intestate ovvero girate.

Art. 13.

All'atto della consegna dei buoni quinquennali, dalle sezioni di Tesoreria provinciale agli istituti e enti consorziati, i buoni stessi dovranno essere muniti del bollo circolare a umido, con inchiostro nero indelebile, dalla sezione di tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di bollo a umido, con inchiostro nero indelebile, recante la indicazione della sede della tesoreria, nonché del bollo a calendario.

Le contromatrici saranno staccate, dai buoni, a cura della tesoreria che provvederà alla consegna.

Art. 14.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle ricevute provvisorie, gli istituti di credito o gli enti, partecipanti al consorzio, ai quali esse siano state intestate o girate, possono farne denuncia, mediante ricorso, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la tesoreria emittente, da notificarsi a quest'ultima, nonché, a norma dell'art. 52 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, all'Amministrazione del debito pubblico.

Se la denuncia sia presentata da istituto o ente giratario, partecipante al consorzio, il ricorso deve essere notificato anche all'istituto di credito o all'ente, cui la ricevuta venne originariamente intestata.

L'Amministrazione del debito pubblico, nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, farà pervenire per iscritto, alla cancelleria del tribunale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, informazioni circa la ricevuta oggetto della denuncia e le relative osservazioni.

Il presidente del tribunale, in base alle informazioni indicate nel precedente comma, e agli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del denunciante, pronunzia, con decreto, l'ammortamento della ricevuta provvisoria e autorizza la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè, nel frattempo, non sia notificata opposizione.

Se alla data della pubblicazione non sia stata iniziata la commutazione delle ricevute, con i relativi buoni del Tesoro quinquennali, il termine suddetto per la consegna, decorre dalla data di cui al precedente art. 12.

Il decreto è pubblicato, a cura del ricorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e deve essere da lui notificato all'Amministrazione del debito pubblico, all'istituto o ente partecipante al consorzio di cui al secondo comma del presente articolo, nonché alla tesoreria emittente, che ne esegue l'affissione nei propri locali, aperti al pubblico.

Nonostante la denuncia, la consegna dei titoli fatta all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta e esibitore di essa, prima della notificazione del decreto, libera la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 15.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 2017 del codice civile alle eventuali opposizioni del detentore della ricevuta, da notificarsi, oltre che al denunciante, anche agli uffici e agli istituti o enti di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 14.

Trascorso, senza opposizioni, il termine indicato nel quarto e quinto comma del precedente art. 14, la ricevuta non ha più efficacia, salvo le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

L'istituto di credito o l'ente partecipante al consorzio, a cui favore sia stato pronunziato l'ammortamento,

su presentazione, all'Amministrazione del debito pubblico, del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la inesistenza di opposizione, ottiene esclusivamente l'autorizzazione, alla tesoreria che emise la ricevuta, per la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 16.

Se chi denuncia lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione della ricevuta provvisoria sia persona o ente, diverso da quello considerato nel precedente articolo 14, esso deve notificare il ricorso, di cui al primo comma del citato art. 14, anche all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta.

Eseguito il procedimento di ammortamento, giusta le disposizioni indicate nei precedenti articoli 14 e 15, e pronunziato l'ammortamento della ricevuta, la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali viene eseguita, dopo il termine indicato nel detto articolo 15, per il tramite dell'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, indicato nel precedente comma, che risponde della regolarità della consegna nei confronti della sezione di tesoreria emittente e dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 17.

Alle ricevute provvisorie, e alle girate di esse, sono applicabili le disposizioni, relative ai titoli di credito all'ordine, contenute nel libro quarto, titolo V, capo terzo, del codice civile, in quanto siffatte norme siano compatibili con la natura delle ricevute e le disposizioni considerate nel presente decreto.

TITOLO III.

Spedizione dei buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 18.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente, all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esem-

plare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto alla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 19.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro poliennali.

Art. 20.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollò per la franchigia postale.

Art. 21.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spediti dalla sezione di Tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceratacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedisce l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 22.

Al ritiro, presso l'ufficio postale dei pieghi considerati nel precedente art. 21, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, interverrà quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontrino qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 21, si provvederà, saluta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 23.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Il Ministro per la grazia e giustizia

TUPINI

Il Ministro per le finanze

PESENTI

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni

CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 14. — LONGO

(880)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1945, col quale è stata disposta la nomina di un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Bari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario con la collaborazione di un vice commissario, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

L'ing. Armando Lenoci è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(881)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 20 settembre u. s. con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il prof. dott. Cesare Lami;

Veduto il decreto prefettizio del 4 maggio p.p., numero 2997, con il quale, a seguito delle dimissioni del predetto prof. Lami, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il perito agrario sig. Daniele Lucarelli;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia), nonché la nomina del perito agrario sig. Daniele Lucarelli a commissario straordinario della cooperativa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, contenente norme per il conferimento ai granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, relativo alla disciplina di contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione è stato autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori;

Ritenuto che le operazioni di reperimento dei cereali e delle leguminose del raccolto 1944, sono ormai terminate;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'8 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione venne autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione

BERGAMI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 16 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo dei mutui L. 1.750.000;
Decreto interministeriale 17 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo dei mutui L. 2.600.000;
Decreto interministeriale 28 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo dei mutui L. 5.950.000;
Decreto interministeriale 8 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo dei mutui L. 6.400.000;
Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Etana, importo dei mutui L. 3.000.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo dei mutui L. 800.000;
Decreto interministeriale 28 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo dei mutui L. 10.500.000;
Amministrazione provinciale di Latina, importo dei mutui L. 1.900.000.

Roma, addì 12 maggio 1945.

p. Il Ministro: VICEDOMINI

(884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% (1949) n. 410, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Gnisci Sara di Adolfo ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(885)

Diffide per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50% (1934)

(Unica pubblicazione).

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 501782, di L. 14.000, intestato a Satalino Maria fu Ruggiero, moglie di D'Ambrosi Attilio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(886)

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1944 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 349352, capitale nominale L. 9700, rendita annua L. 339,50, intestato a Verrecchia Maria Carmela fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Di Mascio Zelinda di Benedetto, vedova Verrecchia, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 5.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Ermidio o Ermindo, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1944, al portatore, per complessive L. 13.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23854 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Playa Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Bitetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 102.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2346 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1484

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3^a pubblicazione).

Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 24, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 14 giugno 1945 - N. 133

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,30
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezia 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,20

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,60
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezia 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,30

Media dei titoli del 16 giugno 1945 - N. 135

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,80
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezia 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	96,80

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente